

Strategia di Trasmissione degli Ordini su Strumenti Finanziari

Documento di Sintesi

Documento redatto ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni

EDIZIONE 14 GENNAIO 2016 (REV.2)

LA NORMATIVA MIFID

La “*Markets in Financial Instruments Directive*” (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo che, dal 1° novembre 2007, ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l’integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l’esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La “*best execution*” obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell’esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell’ordine.

L’importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

La disciplina della *best execution*, nel suo complesso, si applica ai clienti al dettaglio e ai clienti professionali. Sebbene, infatti, la MIFID consenta un ordine dei fattori di esecuzione diverso per tipologia di clientela, si è ritenuto opportuno assegnare a tutti il trattamento riservato ai clienti al dettaglio, che rappresenta la tipologia a cui è attribuito il maggior livello di tutela¹. Essa non si applica alle sole controparti qualificate, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari, ad eccezione dei casi in cui richiedano per sé stesse o per i propri clienti, verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l’applicazione delle regole di *best execution* e, quindi, un maggior grado di tutela.

La **Banca Popolare del Mediterraneo** offre alla propria clientela il servizio di “*ricezione e trasmissione di ordini*”². La Banca, in qualità di intermediario *raccogliitore di ordini*, riceve dai propri clienti gli ordini riguardanti gli strumenti finanziari illustrati nel presente documento e li trasmette ad un terzo intermediario (*negoziatore o broker*), che ne cura l’esecuzione nelle sedi più opportune.

Si precisa a tal fine che la Banca si avvale di un unico intermediario/negoziatore (*broker*) per l’esecuzione degli ordini dei clienti, **individuato in “Invest Banca”**,

¹ Al cliente al dettaglio si applica, infatti, sempre la “total consideration” quale fattore di esecuzione primario, salvo il caso in cui la precedenza di altri fattori, quali ad esempio la rapidità e/o probabilità di esecuzione, servano a fornire il miglior risultato possibile sempre in termini di corrispettivo totale (Art. 45, comma 5, del Regolamento Intermediari Consob).

² Art. 1, comma 5, lett. e) del T.U.F.. La Banca presta inoltre i servizi di “collocamento” (lett. *c-bis*) e di “consulenza” (lett. *f*).

che è stato selezionato in ragione delle strategie di esecuzione adottate. Con riguardo a tale ultimo aspetto, si evidenzia che il *broker* prescelto dalla Banca ha accesso alle sedi di esecuzione ed ha implementato dispositivi di esecuzione degli ordini, descritti nella propria “*Strategia di esecuzione*”, che permettono di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per il cliente e che consentono pertanto alla Banca di adempiere ai propri obblighi di *best execution* (art. 48, comma 1, RI).

L’efficacia delle misure e della Strategia di trasmissione degli ordini, nonché la qualità dell’esecuzione degli ordini da parte dei *broker*, sono verificate dalla Banca al fine di identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di trasmissione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l’esecuzione degli ordini dei clienti. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di trasmissione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta ed anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di trasmissione adottata.

Di seguito viene riportato l’elenco delle tipologie di strumenti finanziari oggetto del servizio di “*ricezione e trasmissione di ordini*”³, con indicazione del *broker* utilizzato e dei relativi *fattori/sedi* di esecuzione presi in considerazione per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente⁴.

1. Titoli azionari e relativi diritti di opzione, Covered Warrants, Certificates, Obbligazioni Convertibili, Obbligazioni Cum Warrant, Opzioni, Futures ed ETF negoziati unicamente o prevalentemente su mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A

SEDI DI ESECUZIONE	BROKER	FATTORI DI ESECUZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • MTA • SeDex • TAH • ETFplus • MTF 	<ul style="list-style-type: none"> • Invest Banca 	<ul style="list-style-type: none"> • corrispettivo totale • rapidità nell’esecuzione • probabilità di esecuzione • probabilità di regolamento • dimensione dell’ordine • natura dell’ordine

2. Titoli di Stato ed obbligazioni negoziate sui mercati regolamentati italiani gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

³ Gli ordini sono raccolti principalmente dalle filiali, con istruzione diretta del cliente allo sportello, oppure tramite piattaforma di *trading on line*.

⁴ Relativamente ai fattori di esecuzione, come detto, è stata definita una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio che professionali.

SEDI DI ESECUZIONE	BROKER	FATTORI DI ESECUZIONE
<ul style="list-style-type: none"> MOT 	<ul style="list-style-type: none"> Invest Banca 	<ul style="list-style-type: none"> corrispettivo totale probabilità di esecuzione rapidità nell'esecuzione probabilità di regolamento dimensione dell'ordine natura dell'ordine

3. Azioni e Obbligazioni Quotate su Mercati Regolamentati Esteri, Derivati Quotati

SEDI DI ESECUZIONE	BROKER	FATTORI DI ESECUZIONE
<ul style="list-style-type: none"> Mercati esteri di riferimento per il tramite di Banca IMI 	<ul style="list-style-type: none"> Invest Banca 	<ul style="list-style-type: none"> corrispettivo totale rapidità nell'esecuzione probabilità di esecuzione probabilità di regolamento dimensione dell'ordine natura dell'ordine

4. Titoli non quotati o quotati su mercati illiquidi

SEDI DI ESECUZIONE	BROKER	FATTORI DI ESECUZIONE
<ul style="list-style-type: none"> Conto Proprio (Internalizzatore non sistematico) 	<ul style="list-style-type: none"> Invest Banca 	<ul style="list-style-type: none"> Rapidità di esecuzione e regolamento Probabilità di esecuzione e regolamento Corrispettivo totale Oggetto dell'ordine Dimensione dell'ordine

Operazioni di pronti contro termine con clientela

Per quanto riguarda le operazioni di pronti contro termine con la propria clientela (di seguito anche PCT), le stesse, pur rappresentando due distinte operazioni di negoziazione di strumenti finanziari, costituiscono per la Banca strumenti di raccolta e non configurano pertanto lo svolgimento di un servizio di investimento. Proprio perché l'operazione di PCT rappresenta una forma di raccolta del risparmio, fra gli elementi essenziali del contratto stipulato con il cliente figurano la durata dell'operazione ed il tasso di rendimento concordato.

Per il compimento di tali operazioni la Banca utilizza i titoli obbligazionari del proprio portafoglio di proprietà e non si avvale quindi di un terzo intermediario o *broker*. Il rapporto è pertanto bilaterale tra la Banca ed il cliente.

Per trasparenza nei confronti della clientela le operazioni di pronti contro termine sono indicate nella Strategia di trasmissione adottata dalla Banca, sebbene esse possano essere considerate escluse dall'ambito applicativo della MiFID in tema di *best execution*.

Attualmente la migliore sede di esecuzione per i pronti contro termine è rappresentata dal portafoglio titoli di proprietà della Banca, in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l'esecuzione di tali operazioni per la clientela *retail*.

Le operazioni di pronti contro termine presentano un elevato grado di personalizzazione in termini di scadenze e tasso di rendimento. E' comunque cura della Banca operare a "tassi di mercato" competitivi.

Trattandosi di "*operazioni personalizzate*", i principali vantaggi per il cliente sono costituiti dalla rapidità nell'esecuzione e dalla probabilità di esecuzione, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela *retail* primaria importanza alla *total consideration* (prezzo e costi).

AVVERTENZE

Si segnala che nel caso di **istruzioni specifiche** del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria Strategia di trasmissione e quelle previste dal *broker* nella sua Strategia di esecuzione e trasmissione, volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** impartite dal cliente, la Banca provvede a far eseguire l'ordine secondo le istruzioni ricevute, applicando la propria Strategia di trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Il presente documento è disponibile presso la Sede centrale e la filiale della Banca. Per ulteriori informazioni sulla Strategia di trasmissione seguita dalla Banca e sulla "Execution Policy" del negoziatore o broker di cui la Banca si avvale (Invest Banca), si rinvia alla documentazione disponibile presso la Sede centrale e la filiale della Banca.

CONSENSO ALLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE ED ESECUZIONE ADOTTATA DALLA
BANCA

.....

Spettabile Banca Popolare del Mediterraneo,

Il sottoscritto _
nato a _ il _ , residente a _

dichiara

di avere ricevuto il documento di sintesi sulla strategia di trasmissione degli ordini adottata dalla Vostra Banca, di averne preso attenta visione e di accettarla.

Data

Firma

Esprimo, inoltre, il consenso affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca, in alcuni casi, al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione.

Data

Firma

Visto per l'autenticità delle firme